



FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 61
Istituito in Italia



Via Giovanni Battista
Sammartini 5 20125 Milano



0422 1745973; 02 669 13 49



info@cometafondo.it
segreteria@pec.cometafondo.it



www.cometafondo.it

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Integrato con le informazioni relative alle nuove prestazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Aggiornato al 31/07/2026

Prestazioni pensionistiche: disciplina comune

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato ad oggi disponibili:

- 1) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, co. 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005;
- 2) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, co. 3, del decreto n. 252/2005;
- 3) rendita vitalizia;
- 4) rendita a durata definita;
- 5) prelievi liberamenti determinabili;

Si riportano di seguito le caratteristiche principali e l'operatività relativa all'erogazione della rendita vitalizia e delle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche introdotte dalla Legge n. 199/2025, che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005.

LA RENDITA VITALIZIA

L'aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita vitalizia), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età al momento della richiesta. La "trasformazione" del capitale in una rendita vitalizia avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita vitalizia.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita vitalizia;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita vitalizia.



IMPORTANTE: l'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (è possibile verificare l'importo soglia nella tabella integrata nel modulo denominato "Modulo per l'esercizio delle opzioni al pensionamento", pubblicato sul sito web del Fondo e aggiornato di anno in anno, in funzione dell'aggiornamento dell'importo dell'assegno sociale e delle condizioni, economiche e normative, di erogazione della rendita vitalizia).

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Il lavoratore che voglia far valere l'anzianità maturata presso altre forme pensionistiche complementari ai fini del calcolo della tassazione deve inviare un'attestazione formale dell'iscrizione perdurante da parte di altro Fondo Pensione a cui risulti ancora iscritto.

Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al riscatto del montante maturato.

Al fine della determinazione dell'importo complessivo erogabile in capitale, devono essere detratte dal montante finale (cioè, dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica) le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell'iscritto. Dal risultato ottenuto da tale scomputo (montante residuale) dovrà quindi calcolarsi il 50 per cento per individuare l'importo massimo erogabile in capitale. L'ammontare da erogare in forma di rendita sarà costituito dalla differenza tra il montante finale accumulato e il risultato così ottenuto. Qualora le somme percepite a titolo di anticipazione siano superiori all'ammontare finale accumulato, questo dovrà essere interamente erogato in rendita vitalizia.

Esempio:

montante finale accumulato: 70

anticipazioni fruita e non reintegrate: 30

montante teorico: 100

l'importo erogabile in capitale è così calcolato: $(70 - 30) : 2 = 20$

L'importo da erogare in rendita vitalizia è così calcolato: $70 - 20 = 50$

La scelta tra i due tipi di prestazione e il loro valore percentuale sull'intera prestazione è determinata dall'aderente nei limiti sopra descritti previsti dalla normativa.

Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992, e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione, ha la possibilità di richiedere previo trasferimento di quella posizione a Cometa la liquidazione della sua posizione interamente in rendita vitalizia ovvero interamente in capitale (con implicazioni fiscali specifiche per le quali si rinvia al Documento sul regime fiscale).

TIPOLOGIE DI RENDITA VITALIZIA: caratteristiche e principali condizioni di erogazione

Per l'erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al 31.12.2029, con Assicurazioni Generali S.p.A., in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A.

La convenzione ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita degli aderenti al Fondo che, al momento dell'inserimento nell'assicurazione, possono richiedere:

Rendita vitalizia immediata: *Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso.* Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).

Rendita Certa per 5-10 anni e poi vitalizia: *Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza.* Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

Rendita vitalizia reversibile: *Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite.* La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

Rendita vitalizia con restituzione del montante residuale (contro-assicurata): *Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo in un'unica soluzione.*

Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

Tale rendita prevede esclusivamente il TT 1% e non 0% in quanto non applicabile.

Rendita Vitalizia con opzione LTC: *Pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza.* La rendita si estingue al decesso dell'aderente. Tale opzione, che può essere abbinata a ciascuna tipologia delle rendite precedenti (a esclusione della rendita contro-assicurata) ed è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

Ciascuna rendita vitalizia sarà erogata in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'Assicurato.

Il Fondo esegue il pagamento alla compagnia di assicurazione del premio unico relativo alla posizione individuale dell'aderente richiedente la rendita contestualmente alla trasmissione dei dati relativi allo stesso e di eventuale/i soggetto/i beneficiario/i o del reversionario.

La prima rata di rendita viene corrisposta in via posticipata nella rateazione pattuita, previa ricezione della completa documentazione, a decorrere dalla data di pagamento del premio, insieme alle rate di rendita eventualmente già scadute, senza corresponsione di interessi legali.

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito del 1% annuo che, a scelta dell'assicurato, può essere riconosciuto anche in via anticipata (tasso di interesse tecnico). Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.

Caricamenti applicati

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio:

- Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,24%
- Caricamenti percentuali sul premio: 0%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata:

- Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55

Tavole demografiche applicate per la determinazione dei coefficienti di conversione

Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata

Tavola IPS55DIFF - qx al 100% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.

Base demografica per la perdita di autosufficienza

Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).

Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti

Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.

Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti

Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

Coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni

L'importo annuo iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato in allegato VI alle Condizioni di Assicurazione allegate alla convenzione, corrispondente all'età e al sesso e alla rateazione prescelta. Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della singola posizione, considerando come unità la frazione di anno di età uguale o superiore a sei mesi compiuti.

In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all'età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell'Aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.

Gli importi così ottenuti sono da intendersi su base annua indipendentemente dalla rateazione prescelta.

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si invita a consultare il Fascicolo informativo Rendite e le Appendici al contratto per l'erogazione delle rendite disponibili nella Sezione Documenti del sito web www.cometafondo.it.

Denominazione della gestione degli investimenti

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice, viene investito e nella "Gestione Separata GESAV" per Assicurazioni Generali S.p.A..

Modalità di rivalutazione della rendita

La Società Generali Vita dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Separata. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Società. Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti. Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore al tasso minimo garantito dal contratto. Il tasso minimo garantito del contratto è fissato nella misura del 1% e consolida ogni anno alla ricorrenza di rivalutazione. Alla scadenza del contratto, il tasso minimo garantito, valido per il periodo di rinnovo seguente e fino alla successiva scadenza, sarà pari al minore tra l'1% ed il tasso massimo di interesse fissato dall'IVASS e in vigore in quel momento. Il nuovo tasso minimo garantito sarà applicato solo ai premi versati successivamente a tale modifica. La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita - tasso tecnico - la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse. Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Società.

La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del fondo www.cometafondo.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.



ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al fondo pensione.

AVVERTENZA

Il presente Documento, allegato alla Nota informativa, non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione (e relative Appendici), il Fascicolo informativo e i coefficienti di conversione in rendita in essere con la compagnia assicurativa, disponibili nell'area pubblica del sito web del Fondo alla sezione "Documenti", che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita
Dal 1° luglio 2026

Prelievi Liberamente Determinabili
Dal 1° luglio 2026

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia ⁽¹⁾
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinqies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche tali nuove prestazioni, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- rendita vitalizia;
- rendita a durata definita;
- prelievi liberamenti determinabili;

⁽¹⁾ Erogazione frazionata del montante: la decorrenza è stata rinviata al 31 ottobre 2026

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole comuni stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.2 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una delle tipologie di rendita vitalizia di cui al precedente paragrafo denominato "TIPOLOGIE DI RENDITA: CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI DI EROGAZIONE". Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

2.3 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo (MONETARIO PLUS) come riportato nel Supplemento alla Nota informativa.

2.4 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);

- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla R.I.T.A. (se la R.I.T.A. è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto.

2.5 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. **La designazione è obbligatoria:** le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.6 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto/regolamento e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. Come indicato nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito web del Fondo non sono previsti costi (a meno che la posizione individuale risulta gravata da un vincolo, ad esempio a seguito della notifica di un contratto di cessione del quinto dello stipendio).

3. RENDITA A DURATA DEFINITA

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: $\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$

Per Cometa, che adotta una contabilità per quote, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

Si rimanda alla PARTE II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' Scheda 'Le opzioni di investimento' della Nota Informativa per prendere visione delle caratteristiche dei comparti di investimento (in assenza di scelta, l'importo verrà investito nel comparto MONETARIO PLUS, il quale è destinato a chi è ormai prossimo alla pensione e privilegia investimenti volti a preservare con elevata probabilità il capitale su un orizzonte temporale pluriennale).

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo:

- periodicità trimestrale;
- periodicità semestrale;
- periodicità annuale.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.

Anno	Montant e a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendiment o del comparto	Montante post- rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
...	...	...	...	...	...	...	...
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: $\text{rata dell'anno } N = \text{montante disponibile post-rendimento} \div \text{numero di rate residue}$. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

- **Rischio di longevità:** l'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.
- **Rischio di investimento:** l'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = **Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati**

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Per evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui, il Fondo ha stabilito un intervallo minimo di 12 mesi tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché un importo minimo per singolo prelievo pari a 2.000 € (o all'importo massimo prelevabile se inferiore).

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Per Cometa, che adotta una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante e post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile e da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

- **Rischio di longevità:** se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.
- **Rischio di investimento:** il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.
- **Rischio di concentrazione:** la massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE E ANALISI DI SCENARIO

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026
Tassazione post 2007⁽²⁾	15/9%	15/9%	15/9%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

6. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni.

Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
 - il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
 - l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

⁽²⁾ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

7. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

- 1) Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
- 2) Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa *“Le prestazioni pensionistiche”* e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
- 3) Effettuare la richiesta on-line tramite l'Area Riservata o compilare l'apposito modulo disponibile sul sito del Fondo www.cometafondo.it.
- 4) Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
- 5) Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di *default* - MONETARIO PLUS).
- 6) Attendere la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.